REGOLAMENTO PER LA TASSA SU I CANI E PER LA CUSTODIA DEI MEDESIMI NEL...

Fucecchio

COMUNITÀ DI FUCECCHIO

REGOLAMENTO

PER LA TASSA SU I CANI

E

PER LA CUSTODIA DEI MEDESIMI

REGOLAMENTO

PER LA TASSA SU I CANI

E

PER LA CUSTODIA DEI MEDESIMI

NEL COMUNE DI FUCECCHIO

IN FIRENZE

COI TIPI DI M. CELLINI E C.

alla Galileiana

1867

Art. 1. Chiunque nella Comunità di Fucecchio sia o divenga proprietario di cani, è obbligato a farne la denunzia all'Uffizio municipale.

Per tale denunzia è accordato ai proprietari attuali il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente Regolamento, per quelli che acquisteranno dei cani in avvenire, il termine è fissato a giorni sei decorrendi da quello del conseguito possesso.

Art. 2. Il detentore di cani è considerato a tutti gli effetti del presente regolamento come se ne fosse il proprietario.

Art. 3. Di ogni cane denunziato sarà presa nota in un registro, dichiarandone la razza, il sesso,

l'età, il colore e ogni altra particolarità, unitamente al nome e cognome del proprietario.

Questo registro sarà tenuto a *madre e figlia* a fine di staccare una Bolletta da rilasciarsi al proprietario in giustificazione della fatta denunzia.

Art. 4. Oltre la Bolletta, si consegnerà al proprietario, per l'uso di che all'Art. 8, una piastra metallica, su cui sarà impresso con punzone a secco l'anno nel quale fu rilasciata, e un numero progressivo corrispondente a quello della Bolletta.

Art. 5. Per ogni cane occorre una bolletta e una piastra distinta.

Art. 6. Tanto la Bolletta quanto la piastra non verranno rilasciate che previo il pagamento della tassa annua anticipata di L. 5, 00 per ogni cane, purchè non si tratti di quelli esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie, che in forza dell'Art. 118, § 4 della legge generale del Regno del 20 marzo 1865 sull'amministrazione Comunale e Provinciale, vanno esenti da tassa.

I cani da custodia dovranno però essere costantemente tenuti legati e a catena.

Pei cani da custodia degli edifizi rurali e delle greggie non sarà dovuta che il rimborso

della spesa del bollo della Bolletta, e quello dell'importare della piastra, che vien fissato in L. 0, 40.

Art. 7. Le piastre per i cani soggetti a tassa saranno di metallo bianco, per quelli da custodia degli edifizi rurali e delle greggie saranno d'ottone.

Art. 8. La piastra, come indizio dell'eseguita denunzia, dovrà rimanere continuamente attaccata al collare, di cui non potrà essere mai sfornito il cane nelle strade, nelle piazze e in qualunque altro luogo pubblico, e che porterà scritto permanentemente in lingua italiana ed a caratteri intelligibili, il nome e cognome del proprietario del cane medesimo.

Art. 9. Nel mese di novembre di ogni anno dovrà rinnuovarsi la denunzia del cane o dei cani che ciascuno possiede, pagando la tassa di L. 5, 00.

Art. 10. La morte del cane avvenuta nel corso dell'anno non darà diritto al rimborso della tassa: sarà permesso però di sostituire un nuovo cane, senz'altro obbligo che quello di farne la dichiarazione all'Uffizio municipale per le opportune annotazioni nella Bolletta *madre e figlia.*

Art. 11. La denunzia fatta ad anno civile incominciato porterà l'obbligo d'una quota di tassa proporzionale ai trimestri che restano a decorrere per compir l'anno.

il trimestre incominciato si pagherà sempre intiero.

Per le Bollette e le piastre dei cani esenti da tassa si pagheranno in qualunque epoca dell'anno gli stessi correspettivi.

Art. 12. Quando la piastra si guastasse in modo da non potersi più discernere bene la sua forma o i numeri impressivi, dovrà essere riconsegnata all'Uffizio Comunale onde averne una nuova. Una nuova dovrà chiedersene in caso di smarrimento.

Art. 13. Tanto nell'uno quanto nell'altro dei casi contemplati nell'articolo precedente, dovrà pagarsi il correspettivo di L. 0, 40 per qualunque cane indistintamente, sia ciò di quelli esenti da tassa, o di quelli non esenti.

Art. 14. In caso di vendita del cane il compratore intendendosi subentrato non solo nei doveri ma anche nei diritti del cedente, non pagherà veruna quota di tassa per il resto dell'annata in corso.

Per godere di questo vantaggio però il passaggio di proprietà di un cane dovrà denunziarsi immediatamente all'Uffizio Municipale, onde ne sia fatto resultare nella relativa Bolletta *madre e figlia*.

Tale denunzia dovrà essere sempre eseguita dal cedente, e dal cessionario

Il cedente perciò non potrà ripetere dal Municipio veruna quota della tassa pagata, e perderà il diritto di tenere un altro cane senza assoggettarsi nuovamente al pagamento della tassa.

Se il passaggio non sarà stato così denunziato, il nuovo proprietario pagherà la tassa a forma del presente regolamento.

Art. 15. Sono esenti dall'obbligo di pagar tassa, qualora non prolunghino il loro soggiorno nel territorio comunale di Fucecchio al di là di mesi due, i regnicoli non comunisti e i forestieri.

I detentori di cani da caccia in prova o in altro modo, dovranno giustificare con documento efficace che pagano la tassa in altro Comune, ed in caso che il cane provenga da un Comune ove non si paghi tassa dovrà essere soggetto a quella che è stabilita dal presente regolamento.

Bensì dentro gli otto giorni dal loro arrivo a Fucecchio dovranno indistintamente forestieri, regnicoli non comunisti, come pure i tenutari dei cani in prova, denunziare verbalmente il loro cane all'Uffizio Municipale che ne conserverà nota.

Art. 16. Coloro ai quali nascono dei cani non sono obbligati a pagar tassa per i medesimi finchè non abbiano raggiunto l'età di mesi quattro dalla

nascita In caso di omissione della denunzia all'epoca dei quattro mesi, saranno considerati e trattati come contravventori per ogni cane non denunziato. Uguali disposizioni vigono per coloro che acquistassero cani di una età inferiore a quella di mesi quattro.

Art. 17. I cani Bull-dognes, da presa, e in generale tutti quelli d'indole feroce o riconosciuti mordaci, non potranno mai circolare nei luoghi pubblici senza esser muniti di museruola abbastanza solida e fitta da impedire loro assolutamente di mordere, salvo peraltro il disposto dell'art. 91 della legge di Pubblica Sicurezza in quanto all'autorizzazione di cui i possessori dei cani di questa specie devono essere forniti tutti gli altri cani non potranno circolare nei luoghi pubblici se non che tenuti da corda resistente o catena, e in caso diverso muniti di museruola

Art. 18 Dall'osservanza delle disposizioni dell'art. 17 non sono dispensati nemmeno i forestieri, i regnicoli non comunisti, nè i tenutari di cani da caccia

Art. 19 I cani, rispetto ai quali non sieno state interamente adempite le disposizioni del presente regolamento, dovranno essere subito seque-

strati e condotti al deposito pubblico, qualora il proprietario non si trovi presente, o non si faccia noto.

Qualora si trovi presente o si faccia noto, invece del sequestro dovrà contestarglisi la trasgressione nei modi voluti dalla Legge.

Art. 20. I cani sospetti d'idrofobia saranno sequestrati ed inviati ad un pubblico deposito, quando il proprietario o il detentore dei medesimi non dia sodisfacente garanzia di poterli custodire in modo da impedire ogni inconveniente.

Art. 21. I cani sequestrati saranno restituiti al proprietario o detentore solo quando sia accertata la loro immunità dalla detta malattia, e pagata la spesa per il mantenimento fissata in L. 0,50 il giorno. Ed ove i medesimi non fossero ricuperati dai loro padroni, saranno venduti per conto del Comune o uccisi.

Art. 22. Quei cani che dessero non equivoci segni d'idrofobia, se non fossero custoditi colle maggiori e più accurate cautele dai loro detentori, dovranno per cura delle autorità comunitative essere sollecitamente uccisi ed interrati a sufficiente profondità dalla superficie del suolo.

Art. 23. Le inosservanze alle disposizioni contenute nel presente regolamento andranno sog-

gette ad un ammenda estensibile da L. 5 a 15, senza pregiudizio di altre pene che potessero competere ai trasgressori

Art 24 Ai trasgressori insolventi dovrà sequestrarsi immediatamente l'animale per ucciderlo, o venderlo a vantaggio del Comune.

Art. 25, § 1.° Per l'accertamento delle contravvenzioni al presente regolamento, e per il procedimento da tenersi circa la irrogazione dell'ammenda sancita, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 146, 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

In caso di recidiva l'ammenda respettivamente minacciata subirà un aumento progressivo da L. 2 fino al limite estremo, di che all'art. 24 del regolamento presente.

§ 2.° Le disposizioni contenute al § 1.° di quest'articolo non saranno applicabili al caso di quel proprietario o tenutario di cane affetto o sospetto d'idrofobia, che abbia omesse le debite cautele per impedirgli di nuocere, ed in tal caso dovrà sempre adibirsi il tribunale ordinario per l'irrogazione della pena e la refezione dei danni

Art 26 A termini degli articoli 8 e 18 dovrà rigorosamente intendersi per luogo pubblico ogni

spazio di suolo o tronco di via soggetto al pubblico transito, sia esso nel caseggiato o all'aperta campagna

Art. 27. Sono abrogate tutte le disposizioni o consuetudini che non sono in armonia col presente regolamento.

Art. 28. L'esecuzione del presente regolamento è affidata alle Guardie Municipali

Il presente Regolamento fu approvato dal Consiglio comunale colle deliberazioni del dì 4 gennaio e 16 marzo 1867, e dalla Deputazione provinciale di Firenze con decreto del dì 17 aprile dello stesso anno

Fucecchio, dall'Uffizio Comunale, li 7 maggio 1867.

Per copia conforme all'originale, salvo ec.

Il ff di Sindaco